



COMUNE DI MAGLIASO

Ordinanza municipale sui cani

ORDINANZA MUNICIPALE SUI CANI

(del 13 aprile 2026)

IL MUNICIPIO DI MAGLIASO

richiamati:

- la Legge sui cani del 27.10.2025 (LCani);
- il Regolamento cantonale sui cani del 30.12.2025 (RCani);
- gli articoli 107 e 192 della Legge organica comunale (LOC) e 23 e 24 del Regolamento di applicazione della LOC (RALOC);
- la risoluzione municipale n° 754 del 13 aprile 2026,

o r d i n a:

Art. 1

Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune.

Art. 2

Responsabilità

¹Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, per l'osservanza delle disposizioni federali e cantonali vigenti in materia, nonché delle presenti disposizioni.

²Quale detentore si intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione, rispettivamente della custodia del cane.

³È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per un importo adeguato e conforme alle direttive cantonali vigenti.
In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

Art. 3

Identificazione

¹I cani devono essere iscritti alla Banca Dati, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

²Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.



COMUNE DI MAGLIASO

Ordinanza municipale sui cani

Art. 4

Corsi

¹Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni sia federali sia cantonali.

²Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

Art. 5

Autorizzazione e tassa

¹La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.

²La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della prescritta documentazione.

³L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al cpv. precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

⁴Cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.

⁵Il Municipio preleva una tassa annuale, fissata tramite specifica ordinanza, per ogni cane di età superiore ai 3 mesi registrato all'anagrafe canina, il cui proprietario risieda sul territorio del Comune.

Art. 6

Struttura di detenzione

Il Municipio verifica direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge.

Art. 7

Cani pericolosi, definizione e obblighi

¹Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali.

Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.

²È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

³In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.

⁴Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del Veterinario cantonale.



COMUNE DI MAGLIASO

Ordinanza municipale sui cani

Art. 8 **Fuga**

¹Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.

²La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

Art. 9 **Disposizioni generali**

¹I cani di qualsiasi taglia devono essere costantemente tenuti al guinzaglio su tutto il comprensorio comunale. È proibito lasciar vagare cani incustoditi sull'area pubblica o sull'area privata al pubblico transito. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

²È proibito ai detentori portare a passeggio i cani sul verde riservato a tutte le aree di svago (scuole, parchi gioco), del campo sportivo e ove è posata la rispettiva segnaletica.

Il Municipio può inoltre proibire in ogni tempo l'accesso dei cani in altri luoghi mediante la posa dell'apposita segnaletica.

³I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.

⁴Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai cpv. precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo d'utilità.

Art. 10 **Aree di svago e di sfogo**

¹Il Municipio può definire aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate con recinzione e adeguatamente segnalate al pubblico.

All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.

²I detentori che frequentano aree di sfogo (zone periferiche, boschive o in aperta campagna) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio.

Art. 11 **Norme igienico-sanitarie**

¹Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta, ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.



COMUNE DI MAGLIASO

Ordinanza municipale sui cani

²Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi.

³Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 12 ***Quiete pubblica***

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure, al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.).

Restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza municipale concernente la repressione dei rumori molesti e inutili.

Art. 13 ***Cani incustoditi***

¹I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.

²In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

Art. 14 ***Morte dell'animale***

¹In caso di morte dell'animale, dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA).

Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.

²La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla Banca Dati entro 10 giorni dalla stessa.

Art. 15 ***Sanzioni***

¹Le infrazioni alla presente Ordinanza, nella misura in cui rientrano nelle competenze del Comune giusta gli artt. 21 e 22 LCani, sono punite con la multa, ai sensi dell'art. 25 RCani e relativo allegato.

²Per quanto non disciplinato dalla legislazione cantonale sui cani, la procedura è regolata dagli artt. 145 e segg. LOC.

Art. 16 ***Disposizioni finali***

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.



COMUNE DI MAGLIASO

Ordinanza municipale sui cani

Art. 17
Abrogazione

La precedente Ordinanza municipale del 22 aprile 2003 è abrogata.

Art. 18
Pubblicazione

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi e sul sito comunali dal 20 aprile al 19 maggio 2026.

Art. 19
Rimedi giuridici

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso, al Consiglio di Stato, entro il termine di pubblicazione.

Art. 20
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO
il Sindaco:  il Segretario: 

R. Citterio M. Rezzadore

Magliaso, 15 aprile 2026